

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2506

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVINI, BRANDOLINI, BURTONE, FARINONE, FEDI, FRONER, GNECCHI, LARATTA, MARCHI, MOTTA, ANDREA ORLANDO, PICCOLO, PICIERNO, PORTA, RAZZI, VACCARO, VELO**

Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, in attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002

*Presentata l'11 giugno 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ricalca l'articolato del disegno di legge atto Senato 1271, d'iniziativa del Governo Prodi II durante la XV legislatura, concernente l'istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali. Il testo è stato approvato solo dal Senato della Repubblica a causa della conclusione anticipata della legislatura, che non ha consentito la sua approvazione definitiva con il passaggio all'esame anche della Camera dei deputati. La presente proposta di legge mira ad introdurre nel nostro ordinamento le squadre investigative sopranazionali, al fine di rendere più effi-

ciente la lotta ai cosiddetti « *cross-border crime* », ossia i crimini transnazionali, e alle organizzazioni internazionali che li praticano; in essi rilevano sia i delitti della criminalità organizzata di tipo mafioso che quelli legati al terrorismo.

L'esigenza di combattere in maniera più efficace la criminalità organizzata transnazionale si è resa più urgente e più avvertita in seguito all'approvazione dell'Accordo di Schengen nel 1985, che ha consentito — anche se in modo graduale — la libera circolazione degli uomini e delle merci all'interno dell'Unione europea. Se l'eliminazione dei controlli alla frontiera

va nella giusta direzione della costruzione di un'Europa più coesa e competitiva, d'altro canto essa necessita della predisposizione di rinnovati strumenti in capo agli Stati e all'Unione europea per evitare che il venire meno del controllo alle frontiere della stessa Unione si traduca in un'agevolazione per il crimine organizzato sopranazionale. In tal senso rileva la costruzione di uno spazio giudiziario comune in favore di una collaborazione immediatamente diretta tra le autorità dei singoli Stati in materia giudiziaria penale.

L'intervento normativo si rende necessario in quanto volto a dare attuazione a diversi strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la disciplina delle squadre investigative comuni è stata introdotta con l'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles stabilita dal Consiglio e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C 197 del 12 luglio 2000, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e con la successiva decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002. Con la raccomandazione del Consiglio dell'8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell'articolo 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro.

Con questi strumenti, l'Unione europea ha dato attuazione alla conclusione numero 45 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, tra le priorità da perseguire nell'ambito delle politiche del terzo pilastro dell'Unione europea, l'istituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda le altre fonti di diritto internazionale, l'istituto della squa-

dra investigativa comune è previsto nell'articolo XXI dell'Accordo tra Italia e Svizzera, in materia di assistenza sanitaria, fatto a Roma il 10 settembre 1998 e ratificato ai sensi della legge 5 ottobre 2001, n. 367. Tra le fonti multilaterali, le squadre investigative comuni sono previste dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il criminale organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146; dall'articolo 5 dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato a Washington il 25 giugno 2003 e ratificato ai sensi della legge 16 marzo 2009, n. 25; dall'articolo 49 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003.

L'iniziativa legislativa in esame si propone, quindi, di attuare nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute negli accordi internazionali indicati, integrando le disposizioni del codice di procedura penale.

Il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e della lotta contro il terrorismo internazionale (*cross-border crime*).

Oggi la criminalità organizzata si connota per il ricorso a forme sempre più sofisticate di cooperazione tra gruppi criminali di nazionalità diverse, finalizzata alla gestione di mercati criminali comuni. È sufficiente richiamare l'attenzione sulle modalità operative delle organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri umani, alla pedopornografia, al terrorismo e alla criminalità informatica per rilevare come il potenziamento e l'affinamento delle sinergie criminali su scala internazionale, con il conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose

in Paesi sottoposti a diverse giurisdizioni nazionali, costituiscano un oggettivo freno alla capacità investigativa degli organi inquirenti.

Pertanto, la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell'azione penale all'attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero.

I più recenti atti di diritto internazionale soddisfano tale esigenza con lo strumento della «squadra investigativa comune», istituita attraverso un vero e proprio accordo, sottoscritto tra le competenti autorità di ciascuno Stato e che opera sul territorio di uno o più degli Stati parte dell'accordo, per un periodo di tempo predeterminato nell'atto costitutivo.

La squadra investigativa comune rappresenta una nuova figura di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati. Inoltre, limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, essa può coinvolgere non soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma anche autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l'Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust).

Attraverso le squadre investigative comuni non si tratta più di prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, bensì di individuare uno specifico ambito di azione comune che consenta di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale.

È questa la strada che lo Stato italiano ha inteso in questi anni percorrere, sia nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, sia nei rapporti con Stati terzi.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli, che introducono, con la tecnica della novellazione, una serie di modifiche al codice di procedura penale.

L'articolo 1 indica l'obiettivo della legge, vale a dire quello di attuare nell'ordinamento interno la citata decisione quadro n. 2002/465/GAI, del 13 giugno 2002,

conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, e di dare esecuzione agli impegni assunti dallo Stato italiano attraverso gli altri accordi e convenzioni internazionali in materia di squadre investigative comuni citati in premessa.

L'articolo 2 introduce i nuovi articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies del codice di procedura penale in materia di indagini comuni con altri Stati. Si tratta di un'innovazione importante, in quanto finalizzata a introdurre nel codice di rito la nuova figura delle indagini comuni tra autorità giudiziarie di differenti Stati per consentire una più incisiva ed efficace azione di contrasto rispetto a quei fatti criminosi che, sempre più spesso, assumono connotazioni transnazionali.

Si è preferito tenere distinte la procedura di istituzione di squadre investigative comuni quando a richiederla è l'autorità giudiziaria italiana (articolo 371-ter), e quella in cui è quest'ultima a ricevere la richiesta proveniente dallo Stato estero (articolo 371-quater).

In particolare, attraverso l'articolo 371-ter si è disciplinata la richiesta del procuratore della Repubblica di istituzione di una squadra comune, subordinandola alla sussistenza del requisito della particolare complessità delle indagini da compiere all'estero, ovvero dell'esigenza di assicurare il coordinamento delle indagini comuni di cui siano titolari le autorità giudiziarie di due o più Stati membri dell'Unione europea. Si è previsto, altresì, che nei casi di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372 del codice di procedura penale, o nei casi indicati nell'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), la richiesta sia formulata, rispettivamente, dal procuratore generale presso la Corte di appello ovvero dal procuratore nazionale antimafia. Una volta trasmessa la richiesta di istituzione della squadra investigativa comune alla competente autorità dello Stato estero, l'autorità giudiziaria richiedente deve informare dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte di appello, ai fini dell'eventuale coordinamento

a livello distrettuale, o, per le medesime finalità su scala nazionale, al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

Nell'articolo 371-*quater* si è provveduto a disciplinare, al comma 1, l'ipotesi in cui è l'autorità giudiziaria italiana a ricevere la richiesta proveniente dall'autorità straniera. Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto nell'articolo 371-*ter*, si è previsto che il procuratore della Repubblica ne trasmetta copia al procuratore generale presso la Corte di appello, ovvero al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative a delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo. Il comma 2 regola l'ipotesi in cui il procuratore della Repubblica, avendo ricevuto dall'autorità straniera la richiesta di istituzione della squadra investigativa comune, ritenga di non essere competente. In tale caso provvede direttamente alla trasmissione della richiesta al pubblico ministero competente, dandone comunicazione all'autorità richiedente. L'incompetenza cui si fa riferimento è quella per territorio, oltre che quella funzionale.

L'articolo 371-*quinquies* completa la disciplina delle squadre investigative comuni fissando i requisiti dell'atto istitutivo della squadra. In generale, le norme relative alle squadre investigative comuni si limitano a regolare il profilo procedurale dell'accordo e a fissare i requisiti minimi della richiesta. Per quanto concerne il contenuto dell'accordo costitutivo e i limiti dell'azione delle squadre investigative comuni valgono, ovviamente, le disposizioni contenute nello strumento di diritto internazionale di volta in volta applicabili, se in vigore per lo Stato italiano. In particolare, con la previsione di cui alle lettere *g*) e *h*) del comma 2 si è inteso fare riferimento agli ufficiali ed esperti in servizio presso Stati terzi o presso altre organizzazioni internazionali ovvero ancora presso organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, come l'OLAF, l'Europol e l'Eurojust, laddove la loro partecipazione alla squa-

dra investigativa comune sia prevista dallo strumento internazionale.

L'articolo 371-*sexies* prevede, tra gli adempimenti esecutivi, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di trasmettere l'atto istitutivo della squadra, nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno. L'obbligo di informare il Ministro della giustizia dell'iniziativa assunta dal procuratore della Repubblica deriva, anzitutto, dalla funzione di rappresentanza dello Stato che il Ministro riveste nei rapporti internazionali e dalla correlata responsabilità politico-istituzionale che su di lui incombe. La comunicazione al Ministro dell'interno è invece prevista per consentire all'organo titolare della funzione di coordinamento e di indirizzo in materia di pubblica sicurezza di esercitare i poteri previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il comma 2 riconosce al Ministro della giustizia il potere di non dare corso all'operatività della squadra investigativa comune quando risulta evidente che gli atti che essa deve compiere, in base all'accordo istitutivo, sono espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. In effetti, quella del Ministro della giustizia costituisce una necessaria valvola di sicurezza del sistema di cooperazione internazionale ed è compatibile sia con gli strumenti internazionali in materia di squadre investigative comuni, sia con le legislazioni adottate, in questa materia, da altri Stati. Il potere attribuito al Ministro della giustizia è ancorato al presupposto che gli atti oggetto dell'indagine comune risultino illegittimi o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il comma 3 prevede, anzitutto, che la durata delle indagini comuni non possa superare i sei mesi, salvo proroghe giustificate dall'oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. Il termine complessivo non può superare comunque i dodici mesi. È ovvio che la proroga debba essere concordata tra le competenti autorità procedenti dei diversi Stati. Si è invece ritenuto di prevedere espres-

mente che tale proroga debba essere comunicata sia al procuratore generale presso la Corte di appello che al procuratore nazionale antimafia, per le rispettive competenze in tema di eventuale coordinamento investigativo; così come si è previsto di informare della proroga anche il Ministro della giustizia per le ragioni esposte.

L'articolo 371-*septies* disciplina le modalità di partecipazione dei membri distaccati, nonché dei rappresentanti ed esperti di altri Stati, stabilendo che, salva diversa disposizione dell'atto istitutivo, i membri distaccati dall'autorità di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e che, limitatamente al compimento di tali atti, a essi sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria. Si è, inoltre, fatto esplicito richiamo all'articolo 53 del codice penale, in tema di uso legittimo delle armi per i membri distaccati, se essi sono autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

Coerentemente con le indicazioni della decisione quadro e degli altri strumenti internazionali si è, viceversa, previsto una disposizione a parte per i rappresentanti e per gli esperti eventualmente designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea. È stabilito che nell'atto costitutivo si può prevedere che essi siano autorizzati ad assistere ovvero a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato e che, limitatamente al compimento di tali atti, ad essi sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

L'articolo 371-*octies* prevede le condizioni cui è subordinata l'utilizzazione delle informazioni acquisite nel corso delle attività di investigazione comune per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo. Si è previsto al riguardo che il procuratore della Repubblica possa richiedere all'autorità dell'altro Stato, con cui ha costituito la squa-

dra investigativa comune, di ritardare l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando non siano altrimenti disponibili, se tale impiego può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Anche in questo caso, per i motivi esposti, si è previsto che il Ministro della giustizia venga informato senza ritardo della richiesta. Il comma 2 stabilisce l'obbligo per l'autorità giudiziaria straniera di osservare le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.

L'articolo 3 della presente proposta di legge sostituisce la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale completando, sotto il profilo funzionale, la disciplina delle indagini comuni e delle squadre investigative comuni. Viene ribadito il principio secondo il quale i verbali degli atti acquisiti all'estero dalla squadra investigativa comune, se non ripetibili, ancorché assunti nella forma non rogatoriale, possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento solo se compiuti con l'osservanza delle norme previste dal medesimo codice di procedura penale.

L'articolo 4, attraverso un rinvio normativo, assoggetta gli atti che la squadra investigativa comune compie sul territorio dello Stato alle norme del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in virtù del principio della *lex loci* riconosciuto anche dagli strumenti di diritto internazionale indicati in premessa. In questo modo il compimento dell'attività istruttoria è assoggettato allo stesso regime giuridico dell'indagine preliminare domestica (regola di non discriminazione).

L'articolo 5 riguarda la responsabilità civile dei membri della squadra investigativa comune. La norma intende attuare gli obblighi previsti negli articoli 13 della Convenzione e 3 della decisione quadro, stabilendo che se i membri della squadra investigativa comune, nell'ambito dell'indagine, procurano sul territorio dello Stato danni a terzi, lo Stato italiano è civilmente

obbligato al loro risarcimento, alle stesse condizioni e con i limiti previsti per i danni cagionati da propri funzionari. In questo caso lo Stato i cui funzionari hanno cagionato i danni nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a rimborsare integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. Lo

Stato italiano rinuncia a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dalle attività della squadra investigativa comune indicate nell'atto istitutivo della medesima squadra.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e in convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano.

## ART. 2.

*(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies del codice di procedura penale).*

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 371-*ter*. — *(Procedura attiva di istituzione di squadre investigative comuni).*

— 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere l'istituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali, in particolare, i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione e alla pirateria informatica, e quando vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello; nei casi indicati dall'articolo 371-*bis*,

comma 3, lettera *h*), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.

ART. 371-*quater*. — (*Procedura passiva di istituzione di squadre investigative comuni*). — 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di istituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene a un altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

3. Se nella richiesta di istituzione di una squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il

provvedimento di rigetto della richiesta di istituzione di squadre investigative comuni.

ART. 371-*quinquies*. — (*Contenuto dell'atto istitutivo della squadra investigativa comune*). — 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di istituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che istituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano l'istituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che compongono la squadra;

e) degli atti da compiere;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti e degli esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g).

ART. 371-*sexies*. — (*Adempimenti esecutivi*). — 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto istitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno.

2. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera *f*), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dall'oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore a un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte di appello, o al procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto istitutivo della squadra investigativa comune.

ART. 371-*septies*. — (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*). — 1. Salvo che nell'atto istitutivo della squadra investigativa comune sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di un altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto istitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto istitutivo della squadra investigativa comune può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nel medesimo atto istitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia

giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto istitutivo della squadra.

ART. 371-octies. — (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). — 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha istituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto istitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, nei limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al medesimo comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto istitutivo della squadra investigativa comune ».

#### ART. 3.

(*Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale*).

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano ».

#### ART. 4.

(*Disciplina e direzione dell'attività investigativa*).

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura pe-

nale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.

## ART. 5.

*(Responsabilità civile per danni).*

1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio italiano da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

2. Quando la squadra investigativa comune è istituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere a un altro Stato membro dell'Unione europea il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune indicate nell'atto istitutivo della medesima squadra.

## ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

